



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

SETTEMBRE 2024



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	16
SEZIONE TERZA	23
SEZIONE QUARTA	35
SEZIONE QUINTA	41
SEZIONE SESTA	54

SETTEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



Sez. U, **Sentenza n. 36208 del 28/03/2024** Ud. (dep. **27/09/2024**) Rv. **286880-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: CALPITANO LUCA C/ MOSCUZZA SALVATORE. P.M. EPIDENDIO TOMMASO E. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 25/01/2022

661121 IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI - Giudizio di appello - Condanna in primo grado dell'imputato anche al risarcimento del danno - Prescrizione nelle more del reato - Obbligo di valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l'esistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito - Sussistenza.

Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 43 com. 3, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29499 del 2017 Rv. 270322-01, N. 8327 del 2022 Rv. 282815-01, N. 29156 del 2024 Rv. 286861-01, N. 23680 del 2013 Rv. 256202-01, N. 28289 del 2013 Rv. 256283-01, N. 46780 del 2021 Rv. 282380-01, N. 3869 del 2015 Rv. 262175-01, N. 10284 del 2014 Rv. 259445-01, N. 4855 del 2010 Rv. 246138-01, N. 53354 del 2018 Rv. 274497-01, N. 16155 del 2013 Rv. 255666-01, N. 38049 del 2014 Rv. 260586-01, N. 14522 del 2009 Rv. 243343-01, N. 8935 del 2020 Rv. 278588-01

Massime precedenti Vedi: N. 35140 del 2022 Rv. 283951-01, N. 11808 del 2022 Rv. 283377-01, N. 6261 del 2010 Rv. 246187-01, N. 43663 del 2022 Rv. 283817-01, N. 42039 del 2014 Rv. 260508-01, N. 5898 del 2019 Rv. 275266-03

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 35490 del 2009 Rv. 244273-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25083 del 2006 Rv. 233918-01, N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-01, N. 46688 del 2016 Rv. 267885-01

SETTEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 34178 del 15/07/2024 Cc. (dep. 10/09/2024) Rv. 286946-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: PMT C/ DI FALCO ANGELO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 15/03/2024

609118 REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS") - Reazione della vittima designata - Offesa cagionata all'autore materiale della condotta - Interruzione del rapporto di causalità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di "aberratio ictus", la reazione della vittima designata, per effetto della quale l'offesa tipica della fattispecie criminosa si realizzi in danno dello stesso autore materiale del reato, non rappresenta un fattore sopravvenuto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità, non costituendo uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell'azione delittuosa. (Fattispecie relativa a vittima che, aggredita da più soggetti, aveva spostato il braccio dell'agente che stava per esplodere un colpo di pistola nei suoi confronti, deviando la direzione di tiro, sicché il proiettile aveva attinto il medesimo agente, cagionandone la morte). (Conf.: n. 6869 del 1984, Rv. 165407-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 82

Massime precedenti Vedi: N. 4119 del 2019 Rv. 276386-01, N. 18378 del 2008 Rv. 240374-01, N. 37272 del 2021 Rv. 282043-01

Sez. 1, Sentenza n. 34458 del 10/07/2024 Cc. (dep. 12/09/2024) Rv. 286947-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: OGGERO MARIA EUGENIA. Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 16/01/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Art. 16 circolare DAP del 2 ottobre 2017 - Divieto di consegna diretta di oggetti durante i colloqui con parenti minorenni - Disapplicazione da parte del tribunale di sorveglianza - Illegittimità.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è illegittima l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che disapplichì l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", in quanto tale regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo contemperando le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 28, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 23433 del 2024 Rv. 286679-01, N. 33431 del 2024 Rv. 286717-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 10349 del 2021 Rv. 280652-01

Sez. 1, **Sentenza n. 35485 del 02/07/2024** Cc. (dep. 20/09/2024) Rv. 286985-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. MASTROBERNARDINO PAOLA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 06/02/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Art. 16 circolare DAP del 2 ottobre 2017 - Autorizzazione alla consegna diretta di oggetti durante i colloqui con parenti minorenni - Condizioni.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza può autorizzare la consegna diretta di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio, disapplicando l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", ove accerti che la consegna dei menzionati oggetti, attuata in un contesto di assoluto controllo da parte dell'amministrazione penitenziaria, non possa determinare alcuna situazione di rischio per le esigenze di sicurezza pubblica.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 28, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 45 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 94

Massime precedenti Conformi: N. 23433 del 2024 Rv. 286679-01, N. 33431 del 2024 Rv. 286717-01

Massime precedenti Difformi: N. 34458 del 2024 Rv. 286947-01

Massime precedenti Vedi: N. 1306 del 2024 Rv. 285656-01, N. 23533 del 2020 Rv. 279456-01, N. 17489 del 2024 Rv. 286328-01, N. 10349 del 2021 Rv. 280652-01

Sez. 1, **Sentenza n. 34171 del 02/07/2024** Cc. (dep. 10/09/2024) Rv. 286982-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: KHARBOUCHE ABDELMAJID. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 05/04/2024

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Procedimento di revoca dell'affidamento in prova - Persistenza dell'efficacia di una precedente nomina fiduciaria - Esclusione - Conseguenze.

Nel procedimento instaurato per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen.

SEZIONE PRIMA

art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26881 del 2015 Rv. 264027-01, N. 47530 del 2008 Rv. 242076-01, N. 12900 del 2009 Rv. 243561-01, N. 28553 del 2008 Rv. 240599-01, N. 2635 del 2005 Rv. 230540-01, N. 24938 del 2014 Rv. 262131-01

Massime precedenti Vedi: N. 26348 del 2021 Rv. 281498-01, N. 11232 del 2020 Rv. 278815-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263599-01

Sez. 1, Sentenza n. 34760 del 26/06/2024 Cc. (dep. 13/09/2024) Rv. 286719-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: KAMARA BAKARR. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 10/04/2024

665032 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - Ricerche all'estero preliminari all'emissione del decreto di irreperibilità - Obbligo - Condizioni.

Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 10 com. 1 lett. V), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29147 del 2015 Rv. 264104-01, N. 30600 del 2004 Rv. 230056-01, N. 22662 del 2009 Rv. 244726-01, N. 27552 del 2010 Rv. 247719-01

Massime precedenti Vedi: N. 35867 del 2021 Rv. 281977-01, N. 46813 del 2021 Rv. 282462-01

Sez. 1, Sentenza n. 34762 del 26/06/2024 Cc. (dep. 13/09/2024) Rv. 286984-02

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: MOINE ABDERRAZAK. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 14/07/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca "in executivis" - Solo se obbligatoria - Ablazione di un bene assoggettabile a confisca facoltativa - Istanza di restituzione - Presupposto per il suo accoglimento - Prova del diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene - Fattispecie.

Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 3788 del 2020 Rv. 278236-01, N. 27172 del 2013 Rv. 256614-01, N. 47553 del 2023 Rv. 285829-01

Sez. 1, Sentenza n. 35827 del 25/06/2024 Cc. (dep. 24/09/2024) Rv. 286986-01

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Imputato:* **ANGIOLELLI GIOVANNI.** *P.M. LIDIA GIORGIO.* (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 14/03/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Provvedimento di unificazione di pene concorrenti - Richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte di chi ne abbia già fruito - Presenza di un reato aggravato dalla recidiva reiterata - Necessità di scioglimento del cumulo - Sussistenza.

Nel caso in cui, in relazione a una delle condanne ricomprese nel cumulo disposto per l'esecuzione, sia stata applicata la recidiva reiterata, la decisione sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal condannato che in passato ne abbia già fruito presuppone la scissione del cumulo, onde verificare se la pena per il reato aggravato dalla recidiva sia ancora da espiare, e se, pertanto, debba operare il divieto di seconda concessione della misura alternativa previsto dall'art. 58 quater, comma 7-bis, ord. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36040 del 2006 Rv. 235192-01, N. 42462 del 2009 Rv. 245572-01

Massime precedenti Vedi: N. 18172 del 2016 Rv. 267246-01, N. 47113 del 2023 Rv. 285411-01, N. 14 del 1999 Rv. 214355-01, N. 13041 del 2021 Rv. 280982-01, N. 51037 del 2017 Rv. 271297-01

Sez. 1, Sentenza n. 34356 del 20/06/2024 Ud. (dep. 11/09/2024) Rv. 286996-01

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Relatore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Imputato:* **T. P.M. PERELLI SIMONE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 16/10/2023

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Confessione successivamente ritrattata - Idoneità a fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato - Condizioni.

In tema di valutazione della prova, la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato anche in caso di ritrattazione, laddove il giudice, apprezzandone favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornisca ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, e debba ritenersi inverosimile la successiva ritrattazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14623 del 2008 Rv. 240114-01, N. 43681 del 2015 Rv. 264746-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 35336 del 2022 Rv. 283571-01, N. 7792 del 2021 Rv. 280502-01, N. 47602 del 2014 Rv. 261014-01, N. 41585 del 2017 Rv. 271252-01

Sez. 1, Sentenza n. 34425 del 06/06/2024 Ud. (dep. **12/09/2024**) Rv. **286983-01**

Presidente: **MOGINI STEFANO**. *Estensore:* **SIANI VINCENZO**. *Relatore:* **SIANI VINCENZO**. *Imputato:* **CALAMO FRANCESCO**. *P.M. MANUALI VALENTINA*. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 13/04/2023

654021 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' - Eccezione di incompetenza per materia - Accoglimento - Trasmissione orizzontale degli atti ad altro giudice del medesimo tribunale - Possibilità di eccepire, innanzi al nuovo giudice, l'incompetenza per territorio - Esclusione - Ragioni.

L'incompetenza territoriale che si sia manifestata dopo l'udienza preliminare (nella specie, correttamente celebrata innanzi al gup distrettuale) deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sicché, qualora nel corso della prima udienza dibattimentale (nella specie, tenuta dal tribunale in composizione collegiale) sia stata sollevata - e accolta - la sola eccezione di incompetenza per materia, con conseguente trasmissione orizzontale degli atti ad altro giudice del medesimo ufficio (nella specie, la corte d'assise), non può nella nuova sede processuale eccepirsi l'incompetenza per territorio, essendosi già maturato il suddetto termine decadenziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 5 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 5697 del 2020 Rv. 278410-01, N. 16500 del 2019 Rv. 275561-01, N. 27252 del 2020 Rv. 279537-01

Sez. 1, Sentenza n. 34727 del 31/05/2024 Cc. (dep. **13/09/2024**) Rv. **286718-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO**. *Estensore:* **GALATI VINCENZO**. *Relatore:* **GALATI VINCENZO**. *Imputato:* **DISSEGNA ROBERTO**. *P.M. ANIELLO ROBERTO*. (Conf.)

Annula con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 22/01/2024

661129 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - IN GENERE - Misure alternative alla detenzione - Provvedimento applicativo - Impugnazione limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni - Ammissibilità - Ragioni.

È ammissibile, in quanto non viola il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E), Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16238 del 2008 Rv. 239544-01, N. 2026 del 1998 Rv. 211029-01

Massime precedenti Vedi: N. 1257 del 2019 Rv. 276383-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 34150 del 31/05/2024 Cc. (dep. 10/09/2024) Rv. 286714-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: PISTOLA SAMUEL. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 08/02/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter, ord. pen. - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità di calcolo - Area sottostante a mobile pensile - Computo - Condizioni.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU, lo spazio individuale minimo di tre metri quadrati - che dev'essere assicurato per non incorrere nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti - va calcolato considerando la superficie nella quale è assicurato il libero movimento all'interno della cella, sicché l'area sottostante ad un mobile pensile può essere computata solo qualora sia utilmente fruibile dal detenuto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 32412 del 2024 Rv. 286659-01, N. 32581 del 2023 Rv. 285056-01, N. 16116 del 2021 Rv. 281356-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6551 del 2021 Rv. 280433-01

Sez. 1, Sentenza n. 33847 del 29/05/2024 Cc. (dep. 05/09/2024) Rv. 286697-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: ATTANASIO ALESSIO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA NOVARA, 03/05/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Controversie relative a richieste del detenuto di accedere ad atti dell'amministrazione penitenziaria - Giurisdizione del magistrato di sorveglianza - Sussistenza.

Le controversie inerenti l'accesso del detenuto ad atti dell'amministrazione penitenziaria relativi alla gestione del rapporto detentivo (nella specie, la documentazione relativa a procedimenti disciplinari) appartengono alla giurisdizione del magistrato di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 7287 del 2014 Rv. 259165-01

Massime precedenti Vedi: N. 38197 del 2014 Rv. 261239-01, N. 54117 del 2017 Rv. 271905-01

Sez. 1, Sentenza n. 33840 del 29/05/2024 Cc. (dep. 05/09/2024) Rv. 286696-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: LATINO GIUSEPPE. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

SEZIONE PRIMA

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 07/12/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive - Regolamentazione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Norma transitoria - Applicazione da parte del giudice dell'esecuzione - Subordinazione al carattere più favorevole della nuova disciplina - Esclusione.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. "riforma Cartabia" ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione - affidata dalla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell'esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso - non è subordinata alla verifica del suo carattere più favorevole rispetto alla previgente disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8106 del 2024 Rv. 285987-01, N. 48579 del 2023 Rv. 285684-01 Rv. 285684-01, N. 2356 del 2024 Rv. 285584-01, N. 2357 del 2024 Rv. 285786-01

Sez. 1, Sentenza n. 36065 del 03/05/2024 Ud. (dep. **26/09/2024**) Rv. **286948-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Imputato:* **TRONCONE VINCENZO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 26/09/2023

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Chiamata in correità o in reità "de relato" - Riscontro - Altra chiamata "de relato" - Legittimità - Condizioni.

La chiamata in correità o in reità "de relato" può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41238 del 2019 Rv. 277134-01

Massime precedenti Vedi: N. 35923 del 2019 Rv. 276744-01, N. 7643 del 2015 Rv. 262309-01, N. 48320 del 2022 Rv. 284074-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20804 del 2013 Rv. 255143-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36267 del 2006 Rv. 234598-01, N. 45276 del 2003 Rv. 226090-01

Sez. 1, Sentenza n. 33431 del 30/04/2024 Cc. (dep. **03/09/2024**) Rv. **286717-01**

SEZIONE PRIMA

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 07/11/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis, ord. pen. - Art. 16 circolare DAP del 2 ottobre 2017 - Autorizzazione alla consegna diretta di oggetti durante i colloqui con parenti minorenni - Condizioni - Fattispecie.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza può autorizzare la consegna diretta di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio, disapplicando l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, secondo cui la consegna deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", a condizione che vengano individuate modalità esecutive idonee - in relazione alla concrete condizioni dell'istituto - a preservare il pieno controllo del contenuto dell'incontro, così da bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto del detenuto al mantenimento e miglioramento dei rapporti affettivi e familiari. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio del provvedimento - ritenuto apparentemente motivato - che, autorizzando la consegna diretta, aveva rilevato che eventuali rumori prodotti dallo scartamento del regalo o dalla consumazione dell'alimento, suscettibili di compromettere la qualità della registrazione del colloquio, avrebbero potuto essere contrastati aumentando il volume delle registrazioni o il numero dei microfoni).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 28, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 45 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 7324 del 2024 Rv. 285811-01, N. 1306 del 2024 Rv. 285656-01, N. 23533 del 2020 Rv. 279456-01, N. 23433 del 2024 Rv. 286679-01, N. 17489 del 2024 Rv. 286328-01, N. 10349 del 2021 Rv. 280652-01, N. 4030 del 2021 Rv. 280532-02, N. 36865 del 2021 Rv. 281907-01

Sez. 1, Sentenza n. 33400 del 29/04/2024 Cc. (dep. 03/09/2024) Rv. 286695-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: FIORDALISI DOMENICO. Relatore: FIORDALISI DOMENICO. Imputato: NERI ANTONIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA NAPOLI, 06/12/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso di necessità ex art. 30, comma secondo, ord. pen. - Presupposti - Valutazione.

Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, ord. pen., rilevano i requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, la cui sussistenza deve essere accertata tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre la pericolosità del richiedente e la gravità dei fatti da lui commessi possono venire in rilievo esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 46035 del 2014 Rv. 261274-01, N. 15953 del 2016 Rv. 267210-01

Massime precedenti Vedi: N. 57813 del 2017 Rv. 272400-01, N. 29864 del 2023 Rv. 284839-01, N. 38220 del 2019 Rv. 276846-01

Sez. 1, **Sentenza n. 34362 del 23/04/2024** Cc. (dep. **11/09/2024**) Rv. **286823-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: GIP DI TORINO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE TORINO, 22/02/2024

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Frode informatica mediante indebito utilizzo dell'identità digitale - Bonifico "on-line" effettuato dall'imputato utilizzando i codici fraudolentemente carpiri dalla vittima - Conseguenze in tema di competenza territoriale.

In tema di frode informatica mediante indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale venga posto in essere dallo stesso imputato che, procuratosi fraudolentemente i codici segreti del conto corrente della vittima, vi acceda ed effettui un bonifico bancario in favore di un conto corrente "on-line" a lui stesso intestato, la competenza per territorio si determina in base al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, avendo l'imputato operato sul "web" su conto "on-line", non è possibile individuare il luogo in cui è stata commessa la condotta criminosa né quello in cui è stato conseguito il profitto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 36359 del 2016 Rv. 268252-01, N. 23781 del 2020 Rv. 279484-01, N. 2346 del 2024 Rv. 285799-01, N. 10354 del 2020 Rv. 278518-01, N. 23798 del 2012 Rv. 253633-01, N. 33588 del 2023 Rv. 285143-01, N. 31596 del 2018 Rv. 273854-01, N. 10570 del 2023 Rv. 284424-01

Sez. 1, **Sentenza n. 33369 del 12/04/2024** Ud. (dep. **03/09/2024**) Rv. **286822-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: VITALE PASQUALE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 11/10/2023

608016 REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - DISOBBEDIENZA - Delitto di disobbedienza di cui all'art. 173, cod. pen. mil. pace - Causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. - Applicabilità - Condizioni.

In tema di reati militari, la concreta offensività della condotta di disobbedienza di cui all'art. 173, cod. pen. mil. pace, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., deve essere parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all'incidenza dell'ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l'ordine era correlato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 173 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10481 del 2022 Rv. 283044-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13682 del 2016 Rv. 266595-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 33365 del 10/04/2024** Ud. (dep. **03/09/2024**) Rv. **286821-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO**. Estensore: **SIANI VINCENZO**. Relatore: **SIANI VINCENZO**.
Imputato: **PG C/ CENNI ELISABETTA**. P.M. **COCOMELLO ASSUNTA**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 14/06/2023

661152 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE - Sentenza di assoluzione impugnata "per saltum" dal pubblico ministero - Annullamento con rinvio - Sentenza di assoluzione resa dal giudice di appello all'esito del giudizio di rinvio - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Limiti ai motivi di ricorso ex art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione.

In tema di impugnazioni, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, all'esito del giudizio di rinvio, abbia confermato l'assoluzione disposta dalla sentenza di primo grado già vittoriosamente impugnata "per saltum" dal pubblico ministero, può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606, cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5621 del 2021 Rv. 280631-01, N. 29083 del 2023 Rv. 285014-01

Sez. 1, **Sentenza n. 33971 del 29/03/2024** Cc. (dep. **06/09/2024**) Rv. **286748-01**

Presidente: **SIANI VINCENZO**. Estensore: **TOSCANI EVA**. Relatore: **TOSCANI EVA**.
Imputato: **DELLA GATTA ANGELO**. P.M. **SALVADORI SILVIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE ROMA, 27/11/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Continuazione tra più reati - Determinazione dei limiti di pena entro i quali è ammessa la sostituzione - Indicazione.

Ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ai sensi dell'art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1776 del 2024 Rv. 285836-02, N. 2356 del 2024 Rv. 285584-01, N. 35973 del 2021 Rv. 282478-01

SETTEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 35842 del 10/09/2024 Cc. (dep. **25/09/2024**) Rv. **286896-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: BORIO MARIAPAOLA. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: DI MAGGIO NUNZIA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 09/11/2023

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Accoglimento - Provvedimenti necessari per correggere l'errore - Contenuto - Fattispecie.

L'accoglimento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto impone l'adozione del provvedimento più idoneo alla sua correzione, ma non la revoca della precedente sentenza di legittimità, nel caso in cui abbia deciso anche su altri motivi non costituenti oggetto di contestazione da parte del condannato. (Fattispecie in cui la Corte ha rimosso l'errore provvedendo direttamente alla rideterminazione della pena, con recupero della pena concordata dalle parti in forza dell'operato giudizio di congruità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49079 del 2013 Rv. 258361-01

Massime precedenti Vedi: N. 48327 del 2023 Rv. 285586-01, N. 36192 del 2014 Rv. 260028-01, N. 18363 del 2023 Rv. 284541-01

Sez. 2, Sentenza n. 34626 del 27/06/2024 Ud. (dep. **13/09/2024**) Rv. **286885-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: B. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 10/11/2023

673063 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE - Oggetto e limiti - Deposizione testimoniale su fatti non contestati - Nullità o inutilizzabilità della prova - Esclusione - Ragioni.

In tema di prova testimoniale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità della deposizione ex artt. 187 e 194 cod. proc. pen. la circostanza che essa verta anche su fatti non specificamente afferenti all'imputazione, sicché la prova raccolta con riguardo a fatti che da questa esorbitano, in carenza dalla contestazione di un fatto diverso, risulta pienamente valida e utilizzabile, anche ai fini di apprezzare la credibilità del dichiarante e l'attendibilità del narrato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12930 del 2008 Rv. 239354-01

Massime precedenti Vedi: N. 18065 del 2004 Rv. 228626-01, N. 12345 del 2018 Rv. 272856-01, N. 39235 del 2011 Rv. 251062-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 35247 del 14/06/2024** Ud. (dep. 19/09/2024) Rv. 286886-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** Estensore: **MARRA GIUSEPPE.** Relatore: **MARRA GIUSEPPE.** Imputato: **S. P.M. BALDI FULVIO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 13/02/2024

594044 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Induzione - Prova - Condotte dell'imputato successive agli atti pregiudizievoli - Rilevanza - Sussistenza.

In tema di circonvenzione di persone incapaci, debbono essere considerate, per verificare la sussistenza dell'elemento dell'induzione, non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente, in quanto indice rivelatore di un antecedente approfittamento della minorata capacità psichica della persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Massime precedenti Conformi: N. 16575 del 2005 Rv. 231380-01

Massime precedenti Vedi: N. 4816 del 2010 Rv. 246279-01, N. 44869 del 2004 Rv. 230285-01, N. 266 del 1997 Rv. 206691-01, N. 51192 del 2019 Rv. 278368-01, N. 6078 del 2009 Rv. 243449-01

Sez. 2, **Sentenza n. 34126 del 05/06/2024** Ud. (dep. 10/09/2024) Rv. 286921-02

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** Estensore: **MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO ..** Relatore: **MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO ..** Imputato: **PG C/ MARINCOLA CATALDO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/09/2021

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione per delinquere di tipo mafioso - Impresa mafiosa - Natura e definizione - Indicazioni.

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve intendersi "impresa mafiosa" quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21741 del 2021 Rv. 281516-01, N. 39911 del 2014 Rv. 261588-01, N. 10983 del 2020 Rv. 278884-01, N. 13043 del 2020 Rv. 278891-01, N. 32688 del 2018 Rv. 275225-01, N. 6766 del 2014 Rv. 259073-01, N. 21460 del 2019 Rv. 275586-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 34126 del 05/06/2024 Ud. (dep. 10/09/2024) Rv. 286921-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Imputato: PG C/ MARINCOLA CATALDO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/09/2021

606015 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Mezzi fraudolenti - Condotte anteriori all'allestimento della gara - Rilevanza - Esclusione.

In tema di turbata libertà degli incanti, non costituiscono mezzi fraudolenti le condotte, anteriori all'allestimento della gara tese, a eludere le cause ostative alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, non essendo idonee, "ex se", ad esporre a pericolo il bene dell'effettività della libera concorrenza, se non in termini meramente potenziali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di appello, che aveva escluso la configurabilità del delitto in relazione a una condotta consistita nella mera "postergazione" della pubblicazione del bando fino allo scadere del termine della sospensiva regionale, provvedimento che, altrimenti, avrebbe impedito all'impresa aggiudicataria di partecipare alla gara stessa, sul rilievo che il semplice slittamento del termine del bando non fosse di per sé un elemento decisivo per dimostrare il concreto condizionamento dell'azione amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353

Massime precedenti Conformi: N. 24772 del 2022 Rv. 283606-01

Massime precedenti Vedi: N. 44701 del 2021 Rv. 282743-01, N. 57251 del 2017 Rv. 271726-01, N. 8020 del 2016 Rv. 266332-01, N. 14418 del 2019 Rv. 275878-01, N. 20211 del 2012 Rv. 252790-01, N. 12333 del 2023 Rv. 284572-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30016 del 2024 Rv. 286656-02

Sez. 2, Sentenza n. 34126 del 05/06/2024 Ud. (dep. 10/09/2024) Rv. 286921-04

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Imputato: PG C/ MARINCOLA CATALDO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/09/2021

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Collaboratori di giustizia - Accertamento dell'intraneità al sodalizio criminoso - Sussumibilità della condotta nella fattispecie incriminatrice - Necessità - Sussistenza - Inquadramento formale nell'organizzazione criminale - Necessità - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni - Esclusione.

In tema di chiamata in correità, l'accertamento dell'intraneità del collaboratore di giustizia al sodalizio criminoso prescinde dal suo formale inquadramento secondo le regole proprie del codice mafioso e comunque da valutazioni di tipo criminologico o antropologico, dovendo avere per oggetto unicamente il fatto tipico delineato dalla norma incriminatrice. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che i giudici di merito correttamente avevano ritenuto che il dichiarante, pur in assenza di rituale affiliazione, era risultato pienamente e consapevolmente inserito nelle dinamiche dell'associazione 'ndranghetista, e, per tale ragione, in grado di fornire informazioni riconducibili al patrimonio conoscitivo di tutti gli associati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17370 del 2024 Rv. 286327-01, N. 35775 del 2020 Rv. 280094-01, N. 5438 del 2020 Rv. 278470-01, N. 2713 del 2022 Rv. 282737-01, N. 4937 del 2013 Rv.

SEZIONE SECONDA

254915-01, N. 18559 del 2019 Rv. 276122-01, N. 2632 del 2022 Rv. 282744-01, N. 25838 del 2020 Rv. 279597-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36958 del 2021 Rv. 281889-02

Sez. 2, Sentenza n. 34126 del 05/06/2024 Ud. (dep. 10/09/2024) Rv. 286921 - 08

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Imputato: PG C/ MARINCOLA CATALDO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/09/2021

661119 IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO - Accoglimento del motivo di ricorso per cassazione riferito alla diversa qualificazione giuridica del fatto - Estensione al coimputato non impugnante ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen. - Motivo non strettamente personale - Sussistenza.

In tema di impugnazioni, gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di ricorso per cassazione riferito alla diversa qualificazione giuridica del fatto si estendono, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., al coimputato non impugnante in quanto trattasi di motivo avente natura oggettiva e non esclusivamente personale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 587 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27412 del 2023 Rv. 284809-01, N. 14027 del 2024 Rv. 286373-02, N. 34927 del 2023 Rv. 284951-01, N. 34898 del 2022 Rv. 283500-01, N. 1475 del 1999 Rv. 213507-01, N. 7977 del 2024 Rv. 286002-01, N. 30971 del 2015 Rv. 264838-01, N. 22903 del 2023 Rv. 284727-05

Sez. 2, Sentenza n. 34126 del 05/06/2024 Ud. (dep. 10/09/2024) Rv. 286921 - 07

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Imputato: PG C/ MARINCOLA CATALDO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/09/2021

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Condotta collaborativa successiva alle investigazioni e svolta anche nel corso del giudizio - Attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Attenuanti generiche - Applicabilità - Condizioni.

In tema di reati di criminalità organizzata, la condotta collaborativa svolta successivamente ai contributi offerti inizialmente agli investigatori, finanche nel corso del giudizio, può fondare la concessione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., ma non è, "ex se", sufficiente per l'applicazione anche delle circostanze attenuanti generiche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27808 del 2019 Rv. 276111-02, N. 1703 del 2014 Rv. 258958-01

Massime precedenti Vedi: N. 8740 del 2017 Rv. 269191-01, N. 34574 del 2010 Rv. 248176-01, N. 46385 del 2021 Rv. 282439-02, N. 43890 del 2017 Rv. 271099-01, N. 31775 del 2023 Rv. 285001-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 34126 del 05/06/2024 Ud. (dep. 10/09/2024) Rv. 286921-06

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Imputato: PG C/ MARINCOLA CATALDO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/09/2021

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione a delinquere di tipo mafioso - Imprenditore colluso e imprenditore vittima - Differenze - Occasionalità dell'infiltrazione mafiosa nell'impresa - Presupposto del controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Fattispecie.

In tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, deve intendersi "imprenditore colluso" colui che è parte di un rapporto sinallagmatico con il sodalizio criminoso, produttivo di vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l'uno, nell'imporsi nel territorio in posizione dominante, così rivolgendo, consapevolmente, a proprio profitto la relazione con la consorteria illecita e, per l'altra, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, dovendosi intendere, invece, imprenditore vittima colui che, soggiogato dall'intimidazione, cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno, senza venire a patti col sodalizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse un imprenditore colluso con una associazione mafiosa, di cui aveva spontaneamente ricercato l'appoggio per sue nuove iniziative imprenditoriali nel territorio controllato dalla cosa locale, sul rilievo che la posizione dell'impresa collusa risultava radicalmente estranea a quella caratterizzata dall'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che è presupposto della misura di prevenzione del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, comma 6, D.lgs. n.159 del 2011).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46552 del 2005 Rv. 232963-01, N. 30534 del 2010 Rv. 248321-01, N. 39042 del 2008 Rv. 242318-01

Massime precedenti Vedi: N. 32384 del 2019 Rv. 276474-01, N. 47054 del 2021 Rv. 282455-01, N. 30168 del 2021 Rv. 281834-01, N. 18256 del 2019 Rv. 276768-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231670-01, N. 36958 del 2021 Rv. 281889-01

Sez. 2, Sentenza n. 34126 del 05/06/2024 Ud. (dep. 10/09/2024) Rv. 286921-05

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA - LEOPIZZI ALESSANDRO .. Imputato: PG C/ MARINCOLA CATALDO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/09/2021

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Unico sodalizio criminoso ripartito in diverse articolazioni strutturate secondo criteri territoriali e gerarchici - Partecipazione in due diversi livelli della struttura associativa - Distinti reati associativi - Esclusione - Ragioni.

In tema di associazione di tipo mafioso, avuto riguardo all'unitarietà dell'associazione denominata 'ndrangheta complessivamente intesa, non sono configurabili due distinti reati associativi nel caso in cui la condotta partecipativa si svolge all'interno di un'unica

SEZIONE SECONDA

organizzazione, ripartita al suo interno in articolazioni strutturate secondo criteri territoriali e gerarchici. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il concorso di reati in relazione alla partecipazione sia a una "ndrina", sia al sovraordinato "locale di 'ndrangheta").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9429 del 2017 Rv. 269362-01, N. 27171 del 2013 Rv. 256704-01, N. 55359 del 2016 Rv. 269043-01, N. 47538 del 2022 Rv. 284182-01, N. 12362 del 2021 Rv. 280997-01, N. 35673 del 2022 Rv. 283770-01

Sez. 2, Sentenza n. 34518 del 10/05/2024 Ud. (dep. **12/09/2024**) Rv. **286881-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **MARRA GIUSEPPE.** *Relatore:* **MARRA GIUSEPPE.** *Imputato:* **DI FRAIA MASSIMO.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/07/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Limitazione al solo dispositivo della sentenza impugnata - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero - Conferma di una statuizione in base a disciplina diversa da quella indicata dal giudice di primo grado - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il divieto di "reformatio in peius" riguarda il solo dispositivo della decisione impugnata e non la motivazione, sicché il giudice di appello, pur in assenza di gravame del pubblico ministero, può confermare una statuizione in base a una disciplina diversa da quella indicata dal giudice di primo grado, a condizione che la nuova motivazione non determini, in concreto, una lesione dei diritti della difesa, derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto il divieto di "reformatio in peius" non violato dalla sentenza di appello che aveva subordinato al ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, che, in primo grado, era stata ancorata all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione a reati nelle more estinti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47488 del 2022 Rv. 284025-01, N. 25585 del 2023 Rv. 284694-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01

SETTEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez.3, Sentenza n. 36118 del 15/07/2024 Cc. (dep. 27/09/2024) Rv. 286900-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: LIPANI MICHELE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 30/11/2023

547010 FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA - Reati tributari - Competenza per territorio - Luogo dell'accertamento - Determinazione - Criteri - Indicazione.

In tema di reati tributari, la competenza per territorio prevista dall'art. 18 legge 10 marzo 2000, n. 74, deve essere determinata avuto riguardo al "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 2351 del 2023 Rv. 284057-01, N. 43320 del 2014 Rv. 260992-01

Massime precedenti Vedi: N. 11978 del 2014 Rv. 258732-01, N. 29667 del 2003 Rv. 226141-01

Sez.3, Sentenza n. 33336 del 15/07/2024 Ud. (dep. 02/09/2024) Rv. 286708-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: V. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 14/07/2023

601059 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI - Aggravante del fatto commesso ai danni di "persona tossicodipendente" - Nozione.

In tema di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, l'aggravante del fatto commesso in danno di persona "tossicodipendente" di cui all'art. 4, n. 7-bis, legge 20 febbraio 1958, n. 75, è configurabile non solo con riguardo a soggetto di cui sia stata clinicamente accertata tale condizione, ma anche a quello stabilmente dedito al consumo di droga e perciò disposto, per procurarsela, a concedersi sessualmente a chi è in grado di offrirla ovvero a prostituirsi.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 lett. 7BIS CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 105, Legge 26/06/1990 num. 162 art. 32, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 1 lett. F) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24119 del 2021 Rv. 281625-01, N. 10003 del 2017 Rv. 269273-01

Sez. 3, Sentenza n. 34789 del 02/07/2024 Cc. (dep. 16/09/2024) Rv. 286902-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: BOVE VALERIA. Relatore: BOVE VALERIA. Imputato: BRUNI SABRINA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

SEZIONE TERZA

Dichiara inammissibile, PROC.GEN.CORTE APPELLO FIRENZE, 24/05/2023

661143 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - Rigetto di richiesta di avocazione ex art. 413 cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Procuratore Generale presso la Corte di appello rigetta l'istanza di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che non ha natura giurisdizionale e che, pertanto, non è impugnabile, neppure per abnormità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 413, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Conformi: N. 15128 del 2018 Rv. 273160-01

Massime precedenti Vedi: N. 27532 del 2015 Rv. 264085-01, N. 38455 del 2017 Rv. 271196-01, N. 39442 del 2017 Rv. 271195-01, N. 1666 del 2000 Rv. 220539-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34536 del 2001 Rv. 219598-01

Sez.3, Sentenza n. 36333 del 20/06/2024 Ud. (dep. **30/09/2024**) Rv. **286915-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **GENOVESE FRANCAANTONIO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 01/02/2023

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Appello - Ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado - Motivazione rafforzata - Acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Massime precedenti Vedi: N. 38277 del 2019 Rv. 276954-04, N. 16131 del 2023 Rv. 284493-03, N. 41784 del 2018 Rv. 275416-02, N. 10130 del 2015 Rv. 262907-01, N. 51898 del 2019 Rv. 278056-01, N. 11732 del 2023 Rv. 284472-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231679-01, N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01

SEZIONE TERZA

Sez.3, Sentenza n. 36333 del 20/06/2024 Ud. (dep. **30/09/2024**) Rv. **286915-03**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GENOVESE FRANCAANTONIO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 01/02/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 - Utilizzo di fatture relative a pagamenti avvenuti a fronte di prestazioni dichiarate ma non eseguite - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di cui dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione di fatture relative a pagamenti avvenuti a fronte di prestazioni dichiarate ma non eseguite, trattandosi di operazioni meramente simulate e, quindi, inesistenti, in quanto non realmente effettuate, in tutto o in parte, in cui difetta uno degli elementi necessari per l'esistenza della figura contrattuale, con conseguente divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28352 del 2013 Rv. 256675-01, N. 26520 del 2024 Rv. 286612-01, N. 50314 del 2023 Rv. 285675-01

Sez.3, Sentenza n. 35122 del 12/06/2024 Ud. (dep. **19/09/2024**) Rv. **286912-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PMT C/ GALLI CLAUDIO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 29/11/2023

609082 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI - Buona fede - Rilevanza scusante - Presupposti - Elemento positivo esterno determinante errore incolpevole dell'agente - Rilevanza dell'elemento negativo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di contravvenzioni, la buona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fatto negativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., contestata al titolare di una concessione demaniale scaduta e non ricompresa nella proroga legale prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in cui la Corte ha escluso la desumibilità della buona fede del ricorrente dalla mancata contestazione al predetto dell'occupazione abusiva dell'area, da parte dell'amministrazione comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161, Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 1 com. 18, Legge 26/02/2010 num. 25 art. 1, Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 14077 del 2024 Rv. 286158-01, N. 29080 del 2015 Rv. 264184-01, N. 9165 del 2015 Rv. 262443-01, N. 42021 del 2014 Rv. 260657-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16153 del 2024 Rv. 286241-02

SEZIONE TERZA

Sez.3, Sentenza n. 35124 del 12/06/2024 Ud. (dep. **19/09/2024**) Rv. **286775-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: OSMANI ALEX - CUI 04YUBWR. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PORDENONE, 18/09/2023

609082 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI - Esercizio di attività imprenditoriale in mancanza della prescritta autorizzazione - Parere professionista di fiducia - Scusabilità dell'errore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, non è scusabile l'errore dell'agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprende "sine titolo" un'attività commerciale per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l'agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall'agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di attività di raccolta e trasporto di rifiuti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1, Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 14077 del 2024 Rv. 286158-01, N. 1780 del 2022 Rv. 282471-01, N. 29080 del 2015 Rv. 264184-01, N. 35314 del 2016 Rv. 268000-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16153 del 2024 Rv. 286241-02

Sez.3, Ordinanza n. 35329 del 04/06/2024 Cc. (dep. **20/09/2024**) Rv. **286888-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: CRUPI ROCCO NATALE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 24/05/2023

661063 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO - Rigetto del ricorso avverso ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Legittimazione dell'imputato assolto - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto, avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, da chi sia stato assolto nel giudizio di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta, ex art. 625-bis cod. proc. pen., al solo condannato in via definitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16659 del 2008 Rv. 239858-01, N. 22060 del 2019 Rv. 275970-01, N. 41071 del 2015 Rv. 264814-01

Massime precedenti Vedi: N. 25653 del 2022 Rv. 283621-01, N. 45031 del 2015 Rv. 265439-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28719 del 2012 Rv. 252695-01

SEZIONE TERZA

Sez.3, Sentenza n. 34232 del 30/05/2024 Ud. (dep. **11/09/2024**) Rv. **286952-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: FIORINI LUIGI. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 17/07/2023

663062 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA - Informazione di garanzia - Omessa notifica - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220

Massime precedenti Vedi: N. 15219 del 2022 Rv. 283038-01, N. 21738 del 2003 Rv. 224673-01

Sez.3, Sentenza n. 34232 del 30/05/2024 Ud. (dep. **11/09/2024**) Rv. **286952-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: FIORINI LUIGI. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 17/07/2023

502000 ACQUE - Rifiuti allo stato liquido - Nozione - Scarico - Differenze - Conseguenze - Autorizzazione - Necessità - Fattispecie.

I rifiuti allo stato liquido, diversamente dagli scarichi di acque nere, nei quali non v'è soluzione di continuità tra il momento della produzione e quello dello sversamento, sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa senza convogliarle direttamente in corpi idrici ricettori, ma avviandole allo smaltimento, al trattamento o alla depurazione a mezzo di trasporto, sicché la gestione degli stessi deve essere autorizzata, anche se il produttore intende destinarli al recupero. (Fattispecie relativa a liquidi contenenti inchiostro, derivanti da processo di lavorazione industriale, con espletamento di attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento, in cui la Corte ha escluso il collegamento del ciclo produttivo con il corpo recettore, così giustificando la loro natura di rifiuto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 com. 1 lett. FF

Massime precedenti Conformi: N. 1383 del 2000 Rv. 216061-01

Massime precedenti Vedi: N. 50432 del 2019 Rv. 277400-01, N. 22436 del 2013 Rv. 255777-01, N. 6528 del 2021 Rv. 280918-01, N. 37562 del 2003 Rv. 226320-01, N. 6998 del 2018 Rv. 272822-01, N. 11128 del 2021 Rv. 281567-01

SEZIONE TERZA

Sez.3, Sentenza n. 35121 del 30/05/2024 Ud. (dep. **19/09/2024**) Rv. **286909-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: FONGA FRANCO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 11/10/2023

596022 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Bene giuridico - Identificazione del soggetto passivo - Necessità - Esclusione - Tolleranza dell'acquirente - Causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Il delitto di frode nell'esercizio del commercio, essendo posto a tutela della pubblica funzione dello Stato di assicurarne il suo onesto svolgimento e non degli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti, si perfeziona a prescindere dall'identificazione dei soggetti passivi, la cui tolleranza, per la natura indisponibile del diritto, non ha efficacia scriminante. (Conf.: n. 8622 del 1981, Rv. 150203-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 515

Massime precedenti Vedi: N. 48026 del 2014 Rv. 261325-01, N. 1686 del 1998 Rv. 209807-01, N. 14017 del 2019 Rv. 275357-01

Sez.3, Sentenza n. 35000 del 29/05/2024 Cc. (dep. **18/09/2024**) Rv. **286898-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: LAZZARIN SEVERINO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 24/11/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Tutela penale dell'ambiente - Indumenti usati - Natura di rifiuti - Sussistenza - Ragioni.

In tema di tutela penale dell'ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l'esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 ter, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 214 CORTE COST., Decr. Minist. min. ATM 13/10/2016 num. 264 art. 3 com. 1 lett. B), DM Ambiente 05/02/1998 all. 1 art. 1 lett. 8), Cod. Pen. art. 452 quater

Massime precedenti Vedi: N. 18891 del 2018 Rv. 272879-01, N. 27148 del 2023 Rv. 284735-01, N. 41075 del 2015 Rv. 265165-01, N. 5504 del 2016 Rv. 265839-01

SEZIONE TERZA

Sez.3, Sentenza n. 34999 del 29/05/2024 Cc. (dep. **18/09/2024**) Rv. **286908-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: DI NICOLA MARCELLO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TORINO, 04/01/2024

609108 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - Pluralità di reati - Continuazione non contestata - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 141, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45944 del 2012 Rv. 253877-01

Sez. 3, Sentenza n. 34395 del 23/05/2024 Ud. (dep. **12/09/2024**) Rv. **286897-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: IURLARO MARIA. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 07/11/2022

609045 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - Rinuncia alla prescrizione - Rilevanza - Ragioni.

In tema di circostanze, costituisce fatto valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche la rinuncia alla prescrizione, che, pur essendo evenienza successiva alla commissione del reato, rappresenta un elemento rilevante a norma dell'art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 com. 2 lett. 3, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27964 del 2019 Rv. 276354-01

Sez.3, Sentenza n. 34588 del 23/05/2024 Ud. (dep. **13/09/2024**) Rv. **286901-02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: B. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 25/09/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di produzione di materiale pedopornografico - Mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto in esito a Corte cost. n. 91 del 2024 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di pornografia minorile, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto, riconosciuta per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del

SEZIONE TERZA

2024, sopravvenuta alla decisione in grado di appello, dell'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi, a condizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, "ictu oculi", la configurabilità stessa della diminuzione speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 lett. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L), Costituzione art. 136

Massime precedenti Vedi: N. 19938 del 2024 Rv. 286432-01, N. 21982 del 2013 Rv. 255674-01, N. 4365 del 2024 Rv. 285862-01, N. 13878 del 2014 Rv. 259354-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3464 del 2018 Rv. 271831-01, N. 45276 del 2003 Rv. 226100-01

Sez.3, Sentenza n. 34588 del 23/05/2024 Ud. (dep. **13/09/2024**) Rv. **286901-01**

Presidente: **ACETO ALDO**. Estensore: **CORBO ANTONIO**. Relatore: **CORBO ANTONIO**. Imputato: **B. P.M. ORSI LUIGI**. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 25/09/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di produzione di materiale pedopornografico - "Utilizzazione" - Nozione - Formazione di immagini ad insaputa del minore - Inclusione - Ragioni.

In tema di pornografia minorile, rientra nella nozione di "utilizzo" di minori finalizzata a produrre materiale pornografico, di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., anche la condotta di formazione di immagini di organi sessuali di infradiciottenni, realizzata a sua insaputa o, comunque, senza acquisirne il consenso, al fine di soddisfare il piacere sessuale o di suscitare lo stimolo, posto che i limiti alla punibilità del delitto di produzione di materiale pedopornografico operano in via di eccezione e presuppongono, comunque, il valido consenso del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 lett. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/2007 art. 20, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 93 art. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4616 del 2022 Rv. 282718-01 Rv. 282718-04, N. 51815 del 2018 Rv. 274087-02

Sez.3, Sentenza n. 35109 del 15/05/2024 Ud. (dep. **19/09/2024**) Rv. **286911-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **ACETO ALDO**. Relatore: **ACETO ALDO**. Imputato: **TORRE MARIA ASSUNTA**. P.M. **SECCIA DOMENICO**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 03/05/2023

598009 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE - False attestazioni del proprietario committente a corredo di SCIA alternativa al permesso di costruire - Delitto di cui all'art. 483 cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - False attestazioni del proprietario committente a corredo di SCIA relativa ad opere non soggette a permesso di costruire - Delitto di cui all'art. 19, comma 6, legge n. 241 del 1990 - Configurabilità - Sussistenza.

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il rilascio, da parte del proprietario committente dell'immobile, di false attestazioni, dichiarazioni o asseverazioni a corredo di SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 19, comma 6, legge 7 agosto 1990,

SEZIONE TERZA

n. 241, costituente norma incriminatrice speciale rispetto a quella prevista dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui la falsità riguardi segnalazioni certificate relative a opere non soggette a permesso di costruire.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 19 com. 6 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 76, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7857 del 2018 Rv. 272277-01, N. 24857 del 2021 Rv. 281427-01, N. 12733 del 2020 Rv. 279021-01

Sez.3, Sentenza n. 34996 del 15/05/2024 Cc. (dep. 18/09/2024) Rv. 286910-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: D'ANGELO GIUSEPPE. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 19/12/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Socio non amministratore - Sequestro di beni proprietà di società di persone - Legittimazione a impugnare - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, colui che riveste la qualifica di socio di una società di persone della quale non ha la legale rappresentanza non è legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro di proprietà della stessa, non potendo far valere in giudizio situazioni che non gli appartengono.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2293

Massime precedenti Vedi: N. 15933 del 2015 Rv. 263085-01, N. 1536 del 2010 Rv. 246293-01, N. 29663 del 2019 Rv. 276735-01, N. 16860 del 2019 Rv. 275934-01

Sez. 3, Sentenza n. 35108 del 15/05/2024 Ud. (dep. 19/09/2024) Rv. 286899-02

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: BENINCASO CARLO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 24/04/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Prescrizione - Termine - Raddoppio ex art. 157, comma sesto, cod. pen. - Applicabilità alle condotte successive alla legge n. 136 del 2010 - Sussistenza - Ragioni.

In tema di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il raddoppio del termine di prescrizione ex art. 157, comma sesto, cod. pen., decorrente dalla cessazione della condotta organizzata, opera in relazione ai fatti illeciti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale sussiste continuità normativa, a nulla rilevando che l'intero titolo VI-bis, libro secondo, cod. pen. sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. solo con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 3 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 7 com. 1 lett. Q) CORTE COST., Legge 13/08/2010 num. 136 art. 11 com. 1, Legge 22/05/2015 num. 68 art. 1 com. 6, Cod. Pen. art. 452 quaterdecies, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41583 del 2021 Rv. 282458-02, N. 42631 del 2021 Rv. 282632-01

Sez. 3, Sentenza n. 35108 del 15/05/2024 Ud. (dep. **19/09/2024**) Rv. **286899-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **BENINCASO CARLO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 24/04/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Natura del formulario di identificazione dei rifiuti falsificato - Rilevanza - Esclusione - Strumentalità della falsificazione rispetto alla gestione illecita - Sufficienza.

Ai fini dell'integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante la natura, pubblico-certificativa o meramente privatistico-dichiarativa, dei formulari di identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 quaterdecies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 193

Massime precedenti Vedi: N. 42465 del 2013 Rv. 257757-01, N. 52838 del 2016 Rv. 268918-01

Sez.3, Sentenza n. 35108 del 15/05/2024 Ud. (dep. **19/09/2024**) Rv. **286899-03**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **BENINCASO CARLO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 24/04/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Dolo specifico di ingiusto profitto - Riferibilità ai correi - Necessità - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 452 quaterdecies

Massime precedenti Conformi: N. 2842 del 2022 Rv. 282697-01

Massime precedenti Vedi: N. 28794 del 2019 Rv. 276820-01, N. 11617 del 2024 Rv. 286073-01, N. 41583 del 2021 Rv. 282458-01, N. 29627 del 2016 Rv. 267845-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 310 del 2000 Rv. 218525-01

SEZIONE TERZA

Sez.3, Sentenza n. 36104 del 09/04/2024 Ud. (dep. **27/09/2024**) Rv. **286882-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: TROQE AMARILDO. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 22/02/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Esclusione di una delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ritenute in primo grado - Aumento della pena base non applicato dal giudice di primo grado per l'aggravante residua - Pena finale complessivamente inferiore - Violazione del divieto - Esclusione - Ragioni.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 64, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 18089 del 2016 Rv. 266837-01, N. 7966 del 2024 Rv. 286001-01

Massime precedenti Difformi: N. 37985 del 2021 Rv. 282145-01

Massime precedenti Vedi: N. 48538 del 2022 Rv. 284214-01, N. 28580 del 2020 Rv. 279593-01, N. 40890 del 2022 Rv. 283804-01, N. 20383 del 2021 Rv. 281400-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01

SETTEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 33706 del 11/07/2024** Ud. (dep. **05/09/2024**) Rv. **286927-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: I. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 05/12/2023

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Motivazione "per relationem" - Richiamo alla sentenza annullata - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento per motivi processuali della sentenza di appello, il giudice non può ricorrere alla motivazione "per relationem", mediante richiamo alla decisione annullata, senza valutare i prospettati motivi di gravame, posto che la decisione caducata non è più, come tale, un atto legittimo, valido ed efficace. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale, a seguito del disposto annullamento di una prima pronuncia di appello per omessa valutazione della richiesta di definizione con rito abbreviato avanzata, per effetto dell'art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67, dall'imputato contumace con i motivi di gravame, era stato integralmente recepito il contenuto della pronuncia annullata, in punto di affermazione di responsabilità, con motivazione "per relationem").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18404 del 2024 Rv. 286406-02, N. 55199 del 2018 Rv. 274252-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 52274 del 2016 Rv. 268107-01, N. 170 del 2000 Rv. 216664-01

Sez. 4, **Sentenza n. 33705 del 11/07/2024** Ud. (dep. **05/09/2024**) Rv. **286953-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: SPAGNOLO DANIELE. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 07/07/2023

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Committente di opere da realizzarsi in appalto - Posizione di garanzia - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verifica, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 5946 del 2020 Rv. 278435-01, N. 5802 del 2021 Rv. 280925-01, N. 24822 del 2021 Rv. 281433-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 34387 del 04/07/2024 Ud. (dep. 12/09/2024) Rv. 286739-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: ASSENE ANIELLO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/11/2023

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Art. 90, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008 - Nozione di cantiere ai fini della nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori.

In tema di sicurezza sul lavoro, la nozione di cantiere, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, deve essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 99 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 44557 del 2022 Rv. 283749-01, N. 24915 del 2021 Rv. 281489-01

Sez. 4, Sentenza n. 36127 del 25/06/2024 Ud. (dep. 27/09/2024) Rv. 286954-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: ALBA GRAZIA VINCENZA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 22/01/2024

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Formule particolari - Esclusione - Costituzione di parte civile intervenuta oltre il termine per sporgere la querela - Manifestazione della volontà di querelare - Sufficienza - Esclusione.

In tema di condizioni di procedibilità, la manifestazione di volontà punitiva che deve necessariamente connotare la querela non richiede formule particolari, ma l'intento di querelare non può essere implicitamente desunto dalla costituzione di parte civile della parte lesa, intervenuta oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela, nel caso in cui l'atto di denuncia dalla stessa proposto difetti dell'istanza di punizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5193 del 2020 Rv. 277801-01, N. 17957 del 2024 Rv. 286451-01, N. 11075 del 2015 Rv. 263102-01

Sez. 4, Sentenza n. 35016 del 17/06/2024 Ud. (dep. 18/09/2024) Rv. 286987-01

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA - D'ANDREA ALESSANDRO .. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA - D'ANDREA ALESSANDRO .. Imputato: APPENDINO CHIARA. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 27/06/2023

SEZIONE QUARTA

654003 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE - Determinazione del giudice competente per materia - Imputazione all'esito dell'udienza preliminare - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Ragioni - Conseguenze.

In tema di competenza per materia determinata da connessione, l'individuazione del giudice competente deve avvenire avuto riguardo alla regiudicanda all'esito dell'udienza preliminare, alla stregua degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio, atteso che, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", in detta fase si determina l'effetto stabilizzante della competenza, insensibile alle successive vicende processuali. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale principio assicura l'immutabilità del giudice anche ai fini della ragionevole durata del processo, precisando che la connessione per materia di cui all'art. 15 cod. proc. pen. costituisce criterio di attribuzione originario della competenza che, in deroga a quanto previsto dall'art. 596 cod. proc. pen., determina l'attribuzione alla Corte di assise dei reati non rientranti nel catalogo di cui all'art. 5 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 15, Costituzione art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 596, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38298 del 2003 Rv. 227047-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27343 del 2013 Rv. 255345-01, N. 48590 del 2019 Rv. 277304-01

Sez. 4, Sentenza n. 35016 del 17/06/2024 Ud. (dep. 18/09/2024) Rv. 286987-03

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **BRUNO MARIAROSARIA - D'ANDREA ALESSANDRO ..** *Relatore:* **BRUNO MARIAROSARIA - D'ANDREA ALESSANDRO ..** *Imputato:* **APPENDINO CHIARA. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 27/06/2023

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Condotta omissiva - Incidenza sulla verifica dell'evento - Grado di intensità - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.

In tema di colpa, accertato il nesso di causalità tra omissione ed evento dannoso, è irrilevante, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il grado di incidenza della condotta omissiva rispetto alla verifica dell'evento, nel caso in cui questo, con elevato grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificato o avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva a fronte della condotta doverosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26491 del 2016 Rv. 267734-01, N. 24372 del 2019 Rv. 276292-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261103-01

Sez. 4, Sentenza n. 35016 del 17/06/2024 Ud. (dep. 18/09/2024) Rv. 286987-02

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **BRUNO MARIAROSARIA - D'ANDREA ALESSANDRO ..** *Relatore:* **BRUNO MARIAROSARIA - D'ANDREA ALESSANDRO ..** *Imputato:* **APPENDINO CHIARA. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 27/06/2023

SEZIONE QUARTA

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Prevedibilità dell'evento - Classe di eventi - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di colpa, la prevedibilità dell'evento, anche sotto il profilo causale, non riguarda un determinato accadimento nelle sue specifiche articolazioni, inevitabilmente unico e, come tale, irripetibile ed imprevedibile, ma attiene a "classi di eventi", sistematizzati in categorie secondo un processo razionale che, se fondato su criteri logici, è incensurabile in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a omicidio colposo, in cui l'azione dolosa di diffusione di sostanza urticante tra la folla presente in una piazza per assistere ad una partita di calcio, proiettata su di un maxi-schermo, è stata ritenuta la mera occasione, attualizzante la categoria di rischio individuata nelle possibili reazioni di panico originate dalla folla accalcata, che aveva causato lo schiacciamento e la morte di due persone).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39606 del 2007 Rv. 237880-01

Massime precedenti Vedi: N. 47152 del 2022 Rv. 284330-01, N. 34375 del 2017 Rv. 270823-01, N. 27958 del 2023 Rv. 285767-01, N. 9390 del 2017 Rv. 269254-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261106-01

Sez. 4, Sentenza n. 35016 del 17/06/2024 Ud. (dep. **18/09/2024**) Rv. **286987-04**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **BRUNO MARIAROSARIA - D'ANDREA ALESSANDRO ..** *Relatore:* **BRUNO MARIAROSARIA - D'ANDREA ALESSANDRO ..** *Imputato:* **APPENDINO CHIARA. P.M. ORSI LUIGI.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 27/06/2023

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Colpa generica - Regola prudenziale - Giudizio di prevedibilità - Valutazione "ex ante" - Necessità - Ragioni.

In tema di colpa, l'identificazione della regola prudenziale violata e il giudizio di prevedibilità dell'evento devono essere effettuati con valutazione compiuta "ex ante", valevole a consentire l'individuazione della regola astratta, preesistente all'evento, alla quale l'agente avrebbe dovuto conformarsi, onde prevenire eventi appartenenti alla classe categoriale di quello in concreto verificatosi. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il descritto paradigma, articolato nei giudizi cd. esplicativo e controfattuale, preserva dalla violazione dei principi di legalità e colpevolezza, insita in un ipotetico giudizio "ex post").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 57361 del 2018 Rv. 274949-01, N. 34375 del 2017 Rv. 270823-01, N. 40050 del 2018 Rv. 273871-01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 17

Sez. 4, Sentenza n. 35718 del 29/05/2024 Ud. (dep. **24/09/2024**) Rv. **286928-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **CENCI DANIELE.** *Relatore:* **CENCI DANIELE.** *Imputato:* **SOTERA GIUSEPPE. P.M. PICARDI ANTONIETTA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 09/10/2023

659015 GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI - Prova contraria - Specificità della richiesta - Indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame e delle generalità dei testi - Necessità - Ragioni.

SEZIONE QUARTA

In tema di prova contraria, la parte che ne fa richiesta è tenuta a specificare i fatti oggetto della prova a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la richiesta di ammissione di prova contraria avanzata dalla difesa deve avere per oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione, non potendo tradursi in un diritto incondizionato all'ammissione di una prova superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 55829 del 2018 Rv. 274623-01

Massime precedenti Vedi: N. 10395 del 2022 Rv. 282962-01, N. 41662 del 2016 Rv. 267863-01

SETTEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 35870 del 23/05/2024** Ud. (dep. 25/09/2024) Rv. 287003-01

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: ASSOCIAZIONE MUTUA CONSUMATORI CAMPANIA C/ CASTIGLIONE ANTIMO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/06/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato permanente - Sentenza di appello che limita la responsabilità dell'imputato al tempo di vigenza di una previgente disciplina sanzionatoria più favorevole - Omessa riduzione della pena - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.

In tema di giudizio di appello, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, pur delimitando la responsabilità dell'imputato per un reato permanente (nella specie, associazione di tipo mafioso) a un tempo in cui il regime sanzionatorio era più favorevole di quello successivo, non operi alcuna riduzione di pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. non coincidono con quelli che, ove sussistenti, ne impongono, a norma dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., la riduzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14353 del 2019 Rv. 275095-02, N. 26645 del 2019 Rv. 276196-01, N. 26083 del 2010 Rv. 248044-01, N. 6739 del 2020 Rv. 278232-01, N. 31998 del 2018 Rv. 273570-01, N. 51615 del 2017 Rv. 271604-01, N. 17731 del 2018 Rv. 272779-01

Sez. 5, **Sentenza n. 36217 del 02/07/2024** Ud. (dep. 27/09/2024) Rv. 286934-01

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: PETRUCCI CRISTINA. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 22/11/2023

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Elemento psicologico - Comunicazione con una sola persona di una frase intenzionalmente lesiva dell'altrui reputazione - Rappresentazione e volizione della certa diffusione ad almeno un'altra persona - Necessità - Fattispecie.

In tema di diffamazione, l'elemento psicologico consiste nella volontà e rappresentazione che la frase intenzionalmente lesiva dell'altrui reputazione, anche se comunicata a una sola persona, venga sicuramente a conoscenza di almeno un'altra persona. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva considerato consapevolmente "comunicata a più persone" una missiva, contenente espressioni offensive, trasmessa attraverso l'applicativo "Messenger" al presidente di un'associazione, sul presupposto, non provato, della certa previsione, da parte del reo, che anche i membri del direttivo dell'associazione avessero l'accesso a tale applicativo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 com. 1, Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36602 del 2010 Rv. 248431-01

Massime precedenti Vedi: N. 23222 del 2011 Rv. 250458-01, N. 522 del 2017 Rv. 269016-01, N. 3963 del 2016 Rv. 265815-01, N. 34178 del 2015 Rv. 264982-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 36223 del 28/06/2024 Cc. (dep. 27/09/2024) Rv. 286945-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: MAGGIONI FRANCESCO MARIA. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 11/03/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente - Denaro di certa provenienza lecita percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o della confisca - Sequestrabilità - Possibilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente (nella specie, bancarotta fraudolenta) non può avere a oggetto denaro di certa provenienza lecita, percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o, in caso di mancata adozione della misura cautelare reale, della confisca, qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa. (Fattispecie relativa a somme stipendiali ricevute dall'indagato, dopo l'esecuzione del sequestro, per l'attività lavorativa svolta nell'interesse di una società estranea al procedimento penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31186 del 2023 Rv. 285072-01

Massime precedenti Vedi: N. 33091 del 2024 Rv. 286804-01, N. 41589 del 2023 Rv. 285168-01, N. 42616 del 2022 Rv. 283714-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264437-01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037-01

Sez. 5, Sentenza n. 33693 del 28/06/2024 Cc. (dep. 04/09/2024) Rv. 286988-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: BIONDO SALVATORE. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA NAPOLI, 12/02/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso premio - Condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non ha collaborato con la giustizia - Modifiche all'art. 4-bis ord. pen. apportate con d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022 - Indicazione.

In tema di concessione del permesso premio, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio in relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l'autorità giudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da un lato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento) e, codificando, dall'altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione che contempla, accanto all'individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legale dell'insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione). (In motivazione, la Corte ha però affermato

SEZIONE QUINTA

che, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST., Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1 com. 1 lett. A), Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48719 del 2019 Rv. 277793-01, N. 38278 del 2023 Rv. 285203-01, N. 33743 del 2021 Rv. 281764-01

Sez. 5, Sentenza n. 34061 del 28/06/2024 Ud. (dep. **09/09/2024**) Rv. **286937-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **PMT C/ DE CICCIO CONCETTA. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)**

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 19/03/2024

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Contestazione "in fatto" - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che ricorre nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Conformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-01

Massime precedenti Difformi: N. 2505 del 2024 Rv. 285844-01, N. 48529 del 2023 Rv. 285422-02

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2024 Rv. 285878-01, N. 7541 del 2022 Rv. 282982-01, N. 698 del 2014 Rv. 257773-01, N. 26511 del 2021 Rv. 281556-01, N. 46859 del 2023 Rv. 285465-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 5, Sentenza n. 35222 del 27/06/2024 Ud. (dep. **19/09/2024**) Rv. **286942-01**

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **STANKOVIC FRANCO CUI 01R5HWA. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 06/02/2024

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Art. 175, comma 8, cod. proc. pen. - Sospensione della prescrizione nel caso di restituzione nel termine - Computo del termine.

Nel regime del processo in contumacia, la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., che è rimasto immutato anche a seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, si computa dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado - e non della sentenza di appello - alla notificazione dell'ordinanza con

SEZIONE QUINTA

la quale si concede la restituzione nel termine, anche nel caso in cui sia stato proposto appello dal difensore dell'imputato, già rimesso in termini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 8, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32426 del 2019 Rv. 277101-01, N. 14001 del 2020 Rv. 279102-01

Sez. 5, Sentenza n. 33454 del 25/06/2024 Ud. (dep. **03/09/2024**) Rv. **286889-01**

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Relatore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Imputato:* **V. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/11/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha affermato la necessità di garantire all'imputato il controllo di legittimità su una decisione per lui pregiudizievole, posto che l'istituto del concordato in appello, consentendo una determinazione della pena sulla base di un accordo tra le parti, produce un effetto premiale per il richiedente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 28018 del 2023 Rv. 284806-01, N. 30624 del 2023 Rv. 284869-01, N. 31556 del 2022 Rv. 283610-01, N. 16692 del 2024 Rv. 286181-01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284-01

Massime precedenti Difformi: N. 41553 del 2023 Rv. 285393-01 Rv. 285393-01, N. 3124 del 2024 Rv. 285819-01, N. 17875 del 2022 Rv. 283464-01, N. 25082 del 2024 Rv. 286585-01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512-01

Massime precedenti Vedi: N. 8605 del 2021 Rv. 280806-01, N. 22487 del 2024 Rv. 286464-01, N. 30990 del 2018 Rv. 272969-01

Sez. 5, Sentenza n. 34501 del 21/06/2024 Ud. (dep. **12/09/2024**) Rv. **286991-02**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.** *Imputato:* **B. P.M. ODELLO LUCIA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 29/11/2023

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo a sistema informatico protetto - Acquisizione di dati utili per la difesa in giudizio - Esercizio del diritto - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Non configura la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa l'ingresso non autorizzato ad un sistema informatico protetto per carpire dati utili alla difesa in giudizio, tranne che siffatta condotta non costituisca l'unico mezzo per ottenere il risultato difensivo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che ha ritenuto non scriminata la condotta dell'imputata che, per acquisire informazioni sulla situazione economica del marito, da utilizzare nel procedimento di separazione personale, si era introdotta abusivamente nel sistema di "home banking" di quest'ultimo, nonostante avesse la possibilità di acquisire ugualmente i

SEZIONE QUINTA

dati carpiri sollecitando il giudice civile a formulare un ordine di esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 2457 del 2021 Rv. 280568-01, N. 52075 del 2014 Rv. 263227-01, N. 35296 del 2011 Rv. 250853-01, N. 23484 del 2014 Rv. 259662-01

Sez. 5, Sentenza n. 34497 del 21/06/2024 Ud. (dep. **12/09/2024**) Rv. **286940-02**

Presidente: **CATENA ROSSELLA**. *Estensore:* **SESSA RENATA**. *Relatore:* **SESSA RENATA**. *Imputato:* **DE CIANTIS SETTIMIO**. *P.M. ODELLO LUCIA*. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 02/10/2023

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello - Giudizio di rinvio - Sussistenza di un diritto alla integrazione probatoria ed alla controprova - Esclusione - Configurabilità del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - Esclusione.

Nel giudizio abbreviato d'appello a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, posto che l'unica attività di integrazione probatoria consentita è quella esercitabile d'ufficio, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda un diritto della controparte alla prova contraria, sicché il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di istruzione probatoria non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4694 del 2018 Rv. 272197-01, N. 17607 del 2016 Rv. 266623-01, N. 17103 del 2017 Rv. 270069-01, N. 7485 del 2009 Rv. 242905-01, N. 37588 del 2014 Rv. 260840-01, N. 5629 del 2022 Rv. 282585-01 Rv. 282585-01, N. 20262 del 2014 Rv. 259663-01 Rv. 259663-01, N. 51901 del 2019 Rv. 278061-01

Sez. 5, Sentenza n. 34507 del 14/06/2024 Cc. (dep. **12/09/2024**) Rv. **286958-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA**. *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO**. *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO**. *Imputato:* **TRIBUNALE VARESE**. *P.M. LORI PERLA*. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE VARESE, 26/02/2024

622007 STAMPA - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - COMPETENZA - Diffamazione aggravata commessa a mezzo di trasmissione radiotelevisiva e con attribuzione di un fatto determinato - Competenza territoriale - Foro di residenza della persona offesa.

In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 269 del 2000 Rv. 215382-01, N. 26919 del 2024 Rv. 286578-01, N. 34717 del 2008 Rv. 240687-01 Rv. 240687-01, N. 4158 del 2015 Rv. 262168-01

Massime precedenti Vedi: N. 10420 del 2002 Rv. 220966-01

Sez. 5, Sentenza n. 34001 del 07/06/2024 Ud. (dep. **06/09/2024**) Rv. **286930-01**

Presidente: **SABONE GERARDO.** *Estensore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Relatore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Imputato:* **P. P.M. SASSONE GIUSEPPE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 29/11/2023

603056 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONE GRAVISSIMA - Totale perdita della milza - Lesione gravissima - Configurabilità - Ragioni.

La totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima, atteso che le numerose funzioni da essa assolve non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 com. 2 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 47099 del 2013 Rv. 257583-01

Sez. 5, Sentenza n. 36036 del 06/06/2024 Ud. (dep. **26/09/2024**) Rv. **286893-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **L. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI MILANO, 26/01/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione proposta da imputato sottoposto alla detenzione domiciliare, anche "per altra causa" - Inammissibilità ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.- Possibilità - Esclusione.

In tema di impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso di ricorrente sottoposto alla detenzione domiciliare, anche per "altra causa", non opera la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 41858 del 2023 Rv. 285146-01, N. 14895 del 2024 Rv. 286122-01

Massime precedenti Vedi: N. 27386 del 2024 Rv. 286690-01, N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 33355 del 2023 Rv. 285021-01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01

SEZIONE QUINTA

Sez. **5**, **Sentenza n. 33678 del 04/06/2024** Ud. (dep. **04/09/2024**) Rv. **286936-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.**
Relatore: **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **M. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.**
(Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 03/10/2023

603085 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE
- RISSA - Circostanza aggravante prevista dall'art. 588, comma secondo, cod. pen. - Imputabilità
al corrissante non autore delle lesioni o dell'omicidio - Verifica della prevedibilità in concreto -
Necessità - Fattispecie.

*La circostanza prevista dall'art. 588, comma secondo, cod. pen., che ricorre quando nella rissa
taluno rimane ucciso o riporta una lesione personale, integra un'aggravante oggettiva imputabile
al corrissante, che non sia stato autore o coautore dei delitti di sangue, solo ove questi abbia
conosciuto o ignorato per colpa la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, secondo una verifica
che va compiuta in base al canone della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da
svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto.
(Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione dei Giudici di merito che, nel riconoscere
l'aggravante in capo al ricorrente, non avevano adeguatamente valutato che la rissa si era svolta
a mani nude e che le lesioni e l'omicidio che ne erano conseguiti erano derivati dall'azione
fulminea di altro corrissante il quale, estraendo un coltello con un gesto repentino e inatteso, ne
aveva colpiti altri due, ferendo il primo e uccidendo il secondo).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.,
Cod. Pen. art. 588 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16762 del 2010 Rv. 246926-01, N. 20933 del 2008 Rv. 240307-
01, N. 45356 del 2019 Rv. 277084-01, N. 283 del 2010 Rv. 245205-01, N. 30215 del 2016 Rv.
267224-01

Sez. **5**, **Sentenza n. 34238 del 28/05/2024** Ud. (dep. **11/09/2024**) Rv. **286939-02**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI
FRANCESCO.** *Imputato:* **FOTI ADRIANA. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 16/10/2023

661119 IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO - Ricorso per cassazione - Motivo afferente
all'oggettiva inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche - Non esclusivamente personale -
Reato commesso in concorso - Giudizio di responsabilità fondato sugli esiti delle intercettazioni
telefoniche - Estensione dell'impugnazione ai concorrenti - Sussistenza.

*L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per
cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti
delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di
responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova anche agli altri ricorrenti che non
abbiano impugnato il punto della decisione annullato dai giudici di legittimità.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art.
587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 4159 del 2020 Rv. 278226-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30347 del 2007 Rv. 236756-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 34238 del 28/05/2024** Ud. (dep. 11/09/2024) Rv. 286939-03

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: FOTI ADRIANA. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 16/10/2023

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni di conversazioni - Inutilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. - Lettura del loro contenuto all'indagato - Interrogatorio - Inutilizzabilità derivata - Esclusione.

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attività di captazione riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicché non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese, in sede di interrogatorio, dall'indagato a cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6316 del 1997 Rv. 209149-01, N. 21923 del 2007 Rv. 236694-01, N. 1007 del 2020 Rv. 277586-01

Sez. 5, **Sentenza n. 34238 del 28/05/2024** Ud. (dep. 11/09/2024) Rv. 286939-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: FOTI ADRIANA. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 16/10/2023

673106 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME - Motivazione "per relationem" - Richiamo alle richieste del pubblico ministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria - Legittimità - Sussistenza - Individuazione di un titolo di reato non indicato dal pubblico ministero - Legittimità - Esclusione.

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, pur essendo legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, non può però procedersi, sulla base di queste ultime, all'individuazione di un titolo di reato neanche formalizzato nella richiesta di autorizzazione formulata dal pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36913 del 2017 Rv. 270758-01, N. 24661 del 2014 Rv. 259867-01

Sez. 5, **Sentenza n. 36209 del 24/05/2024** Ud. (dep. 27/09/2024) Rv. 286944-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: FORNASARI GIUSEPPE. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 29/12/2022

607012 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI ALEATORIE O IMPRUDENTI - Operazioni manifestamente imprudenti nell'esercizio di attività bancaria - Caratteristiche e requisiti - Indicazione.

SEZIONE QUINTA

In tema di bancarotta semplice, costituisce operazione manifestamente imprudente nell'esercizio dell'attività bancaria l'erogazione di finanziamenti per finalità totalmente generiche e indeterminate, poiché sfavorevolmente incidenti sulla valutazione della capacità di rimborso da parte del beneficiario. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, al fine di verificare se l'operazione abbia avuto ad oggetto una notevole parte del patrimonio, occorre considerare precipuamente la consistenza numeraria e oggettiva dell'importo erogato dall'istituto di credito, non l'incidenza sulla tenuta economico-finanziaria dell'ente).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24231 del 2003 Rv. 225937-01 Rv. 225938-01, N. 38835 del 2002 Rv. 225398-01, N. 118 del 2022 Rv. 282729-01, N. 7417 del 2023 Rv. 284230-02

Sez. 5, Sentenza n. 36209 del 24/05/2024 Ud. (dep. 27/09/2024) Rv. 286944-02

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: FORNASARI GIUSEPPE. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 29/12/2022

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - Bancarotta semplice - Esclusione di responsabilità dell'amministratore privo di delega - Adempimento dell'obbligo di agire informato - Requisiti - Indicazione.

In tema di reati fallimentari, al fine di escludere la responsabilità colposa dell'amministratore privo di delega per il delitto di bancarotta semplice, non è sufficiente che questi impedisca fatti pregiudizievoli di cui abbia avuto conoscenza dagli amministratori delegati, ma occorre anche che egli si adoperi per procurarsi autonomamente tutti gli elementi prodromici al rispetto dell'obbligo di agire informato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 47, Cod. Civ. art. 2381 com. 3, Cod. Civ. art. 2381 com. 6, Cod. Civ. art. 2388, Cod. Civ. art. 2391, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 37, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 38, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 70, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 82 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 136, Legge Falliment. art. 217 com. 1 lett. 2, Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 237

Massime precedenti Vedi: N. 3708 del 2012 Rv. 252945-01, N. 4791 del 2016 Rv. 265802-01, N. 36595 del 2009 Rv. 245138-01, N. 42568 del 2018 Rv. 273925-04, N. 33582 del 2022 Rv. 284175-01, N. 23838 del 2007 Rv. 237251-01, N. 21581 del 2009 Rv. 243889-01, N. 23000 del 2013 Rv. 256939-01

Sez. 5, Sentenza n. 35873 del 23/05/2024 Ud. (dep. 25/09/2024) Rv. 286943-01

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: PG C/ CENTAMORE SALVATORE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 13/06/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Natura valutativa - Contestazione - Requisiti - Fattispecie.

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua

SEZIONE QUINTA

specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Conformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-01

Massime precedenti Difformi: N. 2505 del 2024 Rv. 285844-01, N. 48529 del 2023 Rv. 285422-02

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2024 Rv. 285878-01, N. 7541 del 2022 Rv. 282982-01, N. 26511 del 2021 Rv. 281556-01, N. 46859 del 2023 Rv. 285465-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 5, Sentenza n. 34069 del 15/05/2024 Cc. (dep. 09/09/2024) Rv. 286938-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: F. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 08/01/2024

548017 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE - Successione di leggi processuali nel tempo - "Tempus regit actum" - Applicabilità anche ai procedimenti cautelari - Sussistenza - Arresti domiciliari disposti in relazione al reato di lesioni personali aggravate ex art. 577, comma secondo, cod. pen. - Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del comma 3-bis dell'art. 280 cod. proc. pen. - Provvedimento adottato dopo l'entrata in vigore della novella - Legittimità - Sussistenza.

In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 577 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2023 num. 168 art. 13 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 41322 del 2015 Rv. 265013-01, N. 28153 del 2015 Rv. 264043-01, N. 35588 del 2017 Rv. 271207-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44895 del 2014 Rv. 260927-01, N. 27919 del 2011 Rv. 250196-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 34216 del 09/05/2024 Cc. (dep. **10/09/2024**) Rv. **286990-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: PONTILLO ANNA ROSA. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE SIENA, 11/04/2014

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Contestazione di più fatti di bancarotta - Aggravante della continuazione fallimentare - Giudizio di bilanciamento con le attenuanti - Successivo aumento per la continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen. - Illegalità della pena - Condizioni - Fattispecie.

In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40047 del 2022 Rv. 283943-01, N. 15438 del 2024 Rv. 286287-01, N. 26412 del 2022 Rv. 283526-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264857-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01, N. 21039 del 2011 Rv. 249665-01

Sez. 5, Sentenza n. 33657 del 02/05/2024 Ud. (dep. **04/09/2024**) Rv. **286890-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: PMT C/ OCCHIPINTI ROSA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE ENNA, 06/12/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Sussistenza - Conseguente procedibilità d'ufficio del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14710 del 2024 Rv. 286124-01, N. 14890 del 2024 Rv. 286291-02, N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01, N.

SEZIONE QUINTA

17455 del 2024 Rv. 286344-01, N. 17532 del 2024 Rv. 286448-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01, N. 27181 del 2024 Rv. 286652-02, N. 20093 del 2024 Rv. 286460-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01, N. 49783 del 2009 Rv. 245163-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

SETTEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 35869 del 16/09/2024 Cc. (dep. 25/09/2024) Rv. 286976-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: DE BENEDETTIS ARMANDO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 31/05/2024

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Precedente condanna per evasione - Divieto di concessione degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Rapporto con l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Prevalenza del divieto di concessione degli arresti domiciliari - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., non solo quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni, ma anche quando una pena inferiore a tale limite è già stata concretamente irrogata nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28360 del 2021 Rv. 281629-01, N. 8148 del 2012 Rv. 252755-01, N. 34107 del 2023 Rv. 285157-01

Sez. 6, Sentenza n. 35859 del 16/09/2024 Ud. (dep. 25/09/2024) Rv. 286965-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: P. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 30/11/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Aggravante dell'uso di arma - Uso occasionale o isolato - Rilevanza - Sussistenza - Ragioni.

In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, l'aggravante dell'uso di arma, di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., si configura anche in caso di uso meramente occasionale o isolato, in quanto comunque espressivo di un maggior disvalore della condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37978 del 2023 Rv. 285273-01, N. 8323 del 2021 Rv. 281051-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 35868 del 10/09/2024 Cc. (dep. 25/09/2024) Rv. 286967-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: POLATO MARCO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROVIGO, 14/03/2024

664120 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Limiti di cui all'art. 545, comma 3 cod., proc. civ. - Verifica - Differimento alla fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.

I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545, comma 3, cod. proc. civ. operano, in ragione del proprio fondamento costituzionale, in ogni fase del procedimento cautelare reale, anche quella dell'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca, e la verifica della loro osservanza non può essere differita alle fasi successive del processo, tanto meno alla fase esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26252 del 2022 Rv. 283245-01

Sez. 6, Sentenza n. 35857 del 10/09/2024 Ud. (dep. 25/09/2024) Rv. 286975-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: R. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 14/11/2023

666010 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE - Giudici onorari di pace - Competenza penale - Destinazione a comporre il collegio per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e reati connessi - Nullità della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati - Sussistenza - Ragioni.

La violazione del divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina, stante il radicale difetto di capacità del magistrato onorario, la nullità assoluta della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati, anche quelli connessi estranei a tale elenco.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 39119 del 2023 Rv. 285112-01, N. 26805 del 2024 Rv. 286678-01

Sez. 6, Sentenza n. 35867 del 10/09/2024 Cc. (dep. 25/09/2024) Rv. 286966-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: SARACO ANTONIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 25/03/2024

618001 SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Procedimento di prevenzione - Rendiconto - Osservazioni e contestazioni - Legittimazione del consulente tecnico - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il consulente tecnico non è legittimato a depositare autonomamente eventuali osservazioni e contestazioni al rendiconto della gestione, non potendo essere considerato «parte interessata» a norma dell'art. 43, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6506 del 1998 Rv. 210761-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5396 del 2015 Rv. 263024-01

Sez. 6, Sentenza n. 35789 del 10/07/2024 Cc. (dep. 24/09/2024) Rv. 286974-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: RUSSO PASQUALINO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 18/04/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente - Criterio di "ragionevolezza temporale" richiesto per la confisca di prevenzione e per la confisca ex art. 240-bis cod. pen. - Estensione - Esclusione - Ragioni.

Non si estende alla confisca per equivalente il criterio di temperamento della "ragionevolezza temporale" fra le acquisizioni patrimoniali e l'attività illecita, richiesto ai fini della confisca di prevenzione e di quella per sproporzione, in quanto, a differenza di queste due ultime forme di ablazione, la confisca per equivalente, quale sanzione di entità commisurata al vantaggio illecito ritratto, consegue all'accertamento della colpevolezza dell'autore in ordine ad uno specifico fatto delittuoso.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 25239 del 2024 Rv. 286594-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264435-01, N. 18374 del 2013 Rv. 255037-01, N. 4145 del 2023 Rv. 284209-01, N. 4880 del 2015 Rv. 262605-01, N. 27421 del 2021 Rv. 281561-01

Sez. 6, Sentenza n. 35038 del 10/07/2024 Cc. (dep. 18/09/2024) Rv. 286972-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: CATANANTI NICOLINO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 29/02/2024

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Intercettazioni eseguita dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, su indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia - Notifica ex art. 31 Direttiva 2014/41/UE - Finalità - Omissione - Inutilizzabilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di intercettazioni eseguite dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, su indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia, la notifica dell'avvio delle operazioni allo Stato italiano, prescritta dall'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, recepito dall'art. 24 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è funzionale alla verifica che la intercettazione sia disposta in

SEZIONE SESTA

riferimento a reato per il quale essa è consentita secondo l'ordinamento interno, sicché la sua omissione non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, ove detto presupposto risulti verificato. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica di ammissibilità, da operare in rapporto ai parametri di cui all'art. 266 cod. proc. pen., può avvenire anche nel giudizio di legittimità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2014 num. 41 art. 31, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589-02 Rv. 286589-04 Rv. 286589-05, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-05 Rv. 286573 - 06 Rv. 286573-01 Rv. 286573-03

Sez. 6, Sentenza n. 35788 del 09/07/2024 Cc. (dep. 24/09/2024) Rv. 286964-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: FICARA GIUSEPPE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 10/07/2023

654003 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e reato fine - Non identità degli autori - "Vis attrattiva" del reato associativo ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza - Connessione teleologica fra reati - Necessità - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio determinata dalla connessione, allorché si proceda per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per un reato-fine ascritto a soggetto al quale non sia contestata l'appartenenza al sodalizio, la competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. per il reato associativo esercita "vis attrattiva" sull'altro reato qualora sia ravvisabile tra essi connessione teleologica ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quest'ultima non richiedendo l'identità tra gli autori. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente radicata la competenza innanzi al tribunale distrettuale, con riguardo ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, promossa e finanziata per eseguire una specifica operazione di importazione di cocaina dal Sud America, e per tale reato, posto in essere dagli associati in concorso con il ricorrente estraneo al sodalizio).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2629 del 2022 Rv. 282681-02, N. 16123 del 2019 Rv. 276391-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 53390 del 2017 Rv. 271223-01

Sez. 6, Sentenza n. 33858 del 03/07/2024 Ud. (dep. 05/09/2024) Rv. 286961-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: RIZZO GIUSEPPE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 28/02/2024

606099 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - Condotte poste in essere dopo la conclusione della procedura esecutiva - Reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. - Sussistenza - Condizioni.

Integrano il delitto di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento di cose sottoposte a pignoramento e dei

SEZIONE SESTA

relativi accessori, anche se poste in essere dopo il decreto di trasferimento, fino a che le "res" restano materialmente affidate alla custodia dell'originario proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 5, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Proc. Civ. art. 559

Massime precedenti Vedi: N. 15655 del 2024 Rv. 286334-01, N. 17757 del 2022 Rv. 282994-01

Sez. 6, Sentenza n. 33860 del 13/06/2024 Cc. (dep. **05/09/2024**) Rv. **286962-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: C. P.M. LOY FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 28/02/2024

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Prescrizione del divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 56-ter, comma 2, legge n. 689 del 1981 - Applicabilità in caso di patteggiamento - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 56-ter, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dall'art. 71, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), da impartire unitamente alla semilibertà, alla detenzione domiciliare e al lavoro di pubblica utilità sostitutivi, costituisce contenuto necessario e predeterminato della pena, ove compatibile con il titolo di reato, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla discrezionalità del giudice è rimesso l'apprezzamento del pericolo di reiterazione della condotta, presupposto del divieto).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30768 del 2023 Rv. 284967-01

Sez. 6, Sentenza n. 34464 del 12/06/2024 Ud. (dep. **12/09/2024**) Rv. **286963-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: BALOCCHI FEDERICO C/ CIAFFARAFÀ RICCARDO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 11/12/2023

606023 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - Esimente del diritto di critica politica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di oltraggio, ricorre l'esimente del diritto di critica politica se le espressioni profferite, pur aspre, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, né trasmodino in disprezzo per la persona, concretizzandosi in censure all'operato degli avversari politici, nella dialettica tra maggioranza e minoranza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto scriminate le espressioni con le quali, rivolgendosi al Sindaco, un consigliere comunale di opposizione aveva affermato che le forze politiche di minoranza non riconoscevano ai vincitori della competizione elettorale "il ruolo, morale e politico per stare seduti sui banchi della maggioranza" perché il loro successo era frutto di pratiche clientelari, di cui nemmeno la persona offesa aveva contestato i presupposti fattuali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 15871 del 2022 Rv. 283147-01, N. 8304 del 1996 Rv. 205930-01, N. 12992 del 1998 Rv. 213036-01

Massime precedenti Vedi: N. 24774 del 2022 Rv. 283607-01, N. 7798 del 2019 Rv. 276026-01, N. 8721 del 2018 Rv. 272432-01

Sez. 6, Sentenza n. 34284 del 12/06/2024 Cc. (dep. **11/09/2024**) Rv. **286980-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **GIORGIO MARIA SILVIA.** *Relatore:* **GIORGIO MARIA SILVIA.** *Imputato:* **M. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 16/11/2022

671055 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE - Udienza non destinata originariamente alla applicazione concordata di pena - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Liquidazione delle spese di costituzione - Legittimità - Fattispecie.

In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile, con conseguente diritto alla rifusione delle spese di costituzione, ogniqualvolta l'udienza non sia "geneticamente" destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del predetto rito speciale. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione concordata di pena era avanzata nell'udienza fissata per provvedere sulla richiesta di rito abbreviato condizionato, dopo la costituzione delle parti, ma prima della decisione giudiziale di ammissione del rito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47803 del 2008 Rv. 241356-01, N. 16403 del 2024 Rv. 286242-01

Sez. 6, Sentenza n. 35366 del 28/05/2024 Ud. (dep. **20/09/2024**) Rv. **286973-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **TRIPICCIÓN DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIÓN DEBORA.** *Imputato:* **PIZZITOLA FRANCESCO.** *P.M. PERELLI SIMONE.* (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 19/10/2023

606104 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto alla contabilizzazione degli importi riscossi dai portaflettere per la consegna dei pacchi in contrassegno - Qualifica - Incaricato di pubblico servizio - Ragioni - Fattispecie in tema di peculato.

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto alla contabilizzazione degli importi riscossi dai portaflettere a titolo di corrispettivo dei servizi di recapito pacchi in contrassegno, stante la natura pubblicistica del servizio postale universale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di peculato dell'appropriazione di tali importi da parte dell'addetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 39591 del 2010 Rv. 248532-01, N. 49843 del 2018 Rv. 274205-01, N. 46245 del 2012 Rv. 253505-01, N. 22018 del 2003 Rv. 224671-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 33857 del 23/05/2024** Ud. (dep. 05/09/2024) Rv. -

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PMT C/ ROCCA PAOLO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 26/05/2022

660018 GIURISDIZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - Sentenza che riconosce il difetto assoluto di giurisdizione - Ordine di trasmissione all'autorità estera competente - Necessità - Esclusione.

La sentenza che riconosce il difetto assoluto di giurisdizione non deve necessariamente contenere un ordine di trasmissione degli atti all'autorità estera competente, posto che l'art. 20, comma 2, cod. proc. pen. richiede tale adempimento solo «se del caso».

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 com. 2

Sez. 6, **Sentenza n. 34475 del 23/05/2024** Cc. (dep. 12/09/2024) Rv. **286993-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: FAZZARI SIMONE. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 13/09/2023

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Prova nuova - Regime di procedibilità a querela - Norma sopravvenuta all'irrevocabilità della sentenza di condanna - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di revisione non costituisce "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 8997 del 2022 Rv. 282824-01, N. 21700 del 2019 Rv. 276651-01, N. 9207 del 2024 Rv. 286022-01, N. 17170 del 2017 Rv. 269826-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273552-01, N. 624 del 2002 Rv. 220443-01

Sez. 6, **Sentenza n. 33856 del 23/05/2024** Ud. (dep. 05/09/2024) Rv. **286960-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: DI NATALE FRANCESCO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 08/07/2021

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Omesso versamento da parte del notaio delle somme per adempiere l'imposta di registro riscosse dai clienti - Irrogazione di sanzioni amministrative - Successivo procedimento penale per il reato di peculato - Violazione del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.

Non opera il divieto di "bis in idem", in caso di procedimento penale per il reato di peculato nei confronti del notaio che si sia appropriato delle somme versate dai clienti per adempiere

SEZIONE SESTA

l'imposta di registro, dopo l'irrogazione nei confronti del medesimo delle sanzioni amministrative per l'omesso versamento di detta imposta. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Sez. 6, Sentenza n. 33857 del 23/05/2024 Ud. (dep. **05/09/2024**) Rv. -

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **PMT C/ ROCCA PAOLO. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 26/05/2022

548020 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA' - IN GENERE - Delitto di corruzione internazionale - Commesso da cittadino italiano all'estero - Mancanza della richiesta del Ministro - Improcedibilità - Configurabilità.

Anche in seguito all'introduzione del quarto comma dell'art. 9 cod. pen., ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera a), l. 9 gennaio 2019, n. 3, è improcedibile, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, cod. pen., l'azione penale per il delitto di corruzione internazionale commessa da cittadino italiano all'estero, in mancanza della richiesta del Ministro della giustizia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9, Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 322 bis, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 9106 del 2013 Rv. 254706-01

Massime precedenti Vedi: N. 32779 del 2012 Rv. 253488-01

Sez. 6, Sentenza n. 33855 del 08/05/2024 Ud. (dep. **05/09/2024**) Rv. **286919-01**

Presidente: **COSTANZO ANGELO.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **PAPPALARDO ALFREDO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Diff.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2023

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Avvocato - Autenticazione della firma del querelante - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni - Condizioni.

Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di colui che provveda, in un'unica occasione, ad autenticare la sottoscrizione della persona offesa apposta in calce alla querela, trattandosi di un atto non esclusivamente riservato a detta professione, purché le modalità non siano tali da rivelare l'esistenza di un'attività organizzata o continuativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 32952 del 2017 Rv. 270853-01, N. 24283 del 2015 Rv. 263905-01, N. 47675 del 2023 Rv. 285498-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11545 del 2012 Rv. 251819-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 34270 del 02/05/2024 Ud. (dep. **11/09/2024**) Rv. **286971-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: TAURINO LUIGI. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 22/05/2023

606023 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - Qualifica pubblicistica dell'assessore di un ente territoriale - Attività esecutive della volontà amministrativa - Condizioni - Nesso causale tra le espressioni oltraggiose e le funzioni - Necessità - Fattispecie.

In tema di oltraggio, l'assessore di un ente territoriale riveste la qualifica di pubblico ufficiale anche in relazione all'esercizio delle attività esecutive della volontà amministrativa, sempre che sussista un nesso causale tra le espressioni oltraggiose e le funzioni svolte. (Fattispecie in cui sono state ritenute integrative del reato le frasi offensive rivolte all'assessore ai lavori pubblici di un comune, nell'ambito di una manifestazione di protesta promossa contro l'apertura del cantiere per l'esecuzione di opere stradali già deliberate ed appaltate dall'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30175 del 2013 Rv. 257099-01

Sez. 6, Sentenza n. 34024 del 02/05/2024 Ud. (dep. **09/09/2024**) Rv. **286920-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: SCARAFONI MASSIMILIANO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 12/04/2023

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Falsa comunicazione di inizio lavori asseverata ex art. 6-bis d.P.R. n. 380 del 2001 - Reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Integrazione - Esclusione - Ragioni.

Non integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa indicazione della data di inizio dei lavori contenuta nella comunicazione asseverata di cui all'art. 6-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.i.l.a.), trattandosi di atto di natura informativa, non riconducibile ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in difetto di una norma giuridica che attribuisca a tale comunicazione efficacia probatoria.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6 bis, Cod. Pen. art. 483, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 76, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 20570 del 2006 Rv. 234203-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 280 del 1999 Rv. 215413-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 33854 del 30/04/2024 Ud. (dep. **05/09/2024**) Rv. **286868-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: TANANIA ALESSANDRO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/09/2023

661018 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - Sentenza di primo grado emessa dal tribunale in composizione monocratica - Riqualificazione del fatto in appello - Conseguente attribuzione del reato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale - Eccezione di incompetenza proposta con i motivi di impugnazione - Annullamento delle sentenze di primo grado e di appello.

Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Conformi: N. 48390 del 2008 Rv. 242422-01, N. 19900 del 2023 Rv. 284784-01

Massime precedenti Difformi: N. 18607 del 2010 Rv. 247541-01, N. 24808 del 2007 Rv. 236974-01, N. 2969 del 2005 Rv. 231475-01, N. 23315 del 2021 Rv. 281524-01

Massime precedenti Vedi: N. 50151 del 2019 Rv. 277727-01, N. 10730 del 2007 Rv. 236069-01, N. 8141 del 2020 Rv. 278356-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-0